

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

COD. DOCUMENTO GEO/03/21617
ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA SERVIZIO GEOLOGICO,
SISMICO E DEI SUOLI

ESTENSORE NAGLIATI MICHELA

OGGETTO: PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PCM N. 3 274/2003
RECANTE 'PRIMI ELEMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA
DEL TERRITORIO NAZIONALE E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA
SISMICA'.

DOC. DI RIFERIMENTO DL 00 001683 CAUSALE PRG/

PARTICOLARITA'

TIPO DI DELIBERAZIONE ORDINARIA
IMPLICAZIONI CONTABILI

PARERI
FIRME

RESP. REGOLARITA' AMMINISTRATIVA BOSCHETTI LEOPOLDA
18/07/03 L'ASSESSORE BRUSCHINI MARIOLUIGI 18/07/03

CON ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 29 del 21/07/03
con il numero di delibera: 03 001435 n. ordine 000045

PROG. N. 1435/2003

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 21 (VENTUNO) del mese di LUGLIO dell' anno 2003 (DUEMILATRE) si è riunita,
nella residenza di VIALE A. MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) DELBONO FLAVIO | - Presidente |
| 2) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 3) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 4) PASI GUIDO | - Assessore |

- 5) PERI ALFREDO - Assessore
6) RIVOLA PIER ANTONIO - Assessore
7) TAMPIERI GUIDO - Assessore
8) VANDELLI LUCIANO - Assessore

Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore VANDELLI LUCIANO

OGGETTO: PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PCM N. 3 274/2003
RECANTE 'PRIMI ELEMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA
DEL TERRITORIO NAZIONALE E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA
SISMICA'.

COD.DOCUMENTO GEO/03/21617 PROGR. N. 1435/2003

PROG. N. 1435/2003

N. ORDINE 45

Omissis

(Prot. n. GEO/03/21617)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma amministrativa e, in particolare:

- l'art. 145 con cui si è disposto che la "Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato";
- l'art. 149, comma 1, lettera d), che delega ai Comuni le funzioni inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, avvalendosi delle strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai controlli sistematici o a campione;

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1683/2000 è stato attivato un apposito contratto di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, per la definizione di elementi tecnici finalizzati a valutazioni di pericolosità per la riclassificazione sismica del territorio regionale dell'Emilia - Romagna, la cui relazione conclusiva è stata consegnata il 15 luglio 2002;
- che ciò ha reso possibile, in stretto raccordo con la Regione Lombardia (che aveva promosso analogo contratto di ricerca) e con altre Regioni, tra cui Marche e Umbria, una iniziale interazione propositiva a livello nazionale: con positivo svolgimento di una prima riunione, convocata il 4 luglio 2002 dalla Segreteria della

Conferenza permanente Stato – Regioni - Province Autonome, per l'attivazione di un tavolo tecnico di concertazione (tra Stato, Regioni ed Enti locali) dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, cui ha fatto seguito la trasmissione di una lettera congiunta tra Emilia - Romagna e Lombardia, in data 10 ottobre 2002, con allegati tecnici - di sintesi e di dettaglio utilizzati e ai risultati conseguiti;

- che, dopo il terremoto in Molise del 31 ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di sospendere detto tavolo tecnico di concertazione e, con proprio decreto del 4 dicembre 2002, n. 4485, ha costituito un particolare gruppo di lavoro, composto da esperti tutti esterni alle Amministrazioni ministeriali, con il compito di fornire "entro il 15 gennaio 2003 (...) un autorevole contributo tecnico-scientifico quale utile presupposto per la definizione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e la definizione di un sistema normativo per la progettazione antisismica";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003;

Preso atto che con l'art. 1 di detta ordinanza, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a:

- "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (allegato 1);
- "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (allegato 2),
- "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (allegato 3),
- "Norme tecniche per il progetto sismico delle fondazioni e sostegno dei terreni" (allegato 4);

Considerato che all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza predetta si stabilisce che le Regioni provvedono all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1;

Considerato altresì che nell'allegato 1, dell'ordinanza su indicata, sono in particolare specificati:

a) i "criteri" riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (a_g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che la pericolosità sismica sia rappresentata solo attraverso valutazioni di a_g , e con le modalità di cui alla lettera h) per l'individuazione delle medesime zone;

b) le indicazioni per la "prima applicazione" che:

1) sino alle deliberazioni delle Regioni, dettano un elenco nazionale, riportato in allegato A, sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i);

2) sino all'avvenuta predisposizione del documento di cui alla lettera h), riconoscono alle Regioni la possibilità di utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui alla lettera i), con tolleranza ampliata fino ad un livello di zona;

c) le indicazioni per gli "aggiornamenti", con impegno a predisporre entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che soddisfi integralmente i "criteri", con le modalità di cui alla lettera h);

Preso atto:

- che il gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 4485 del 4 dicembre 2002, ha ritenuto che "i pochi elaborati alternativi esistenti non soddisfino i criteri" prescelti (cfr. "documento esplicativo" degli allegati all'ordinanza n. 3274, inviato alle Regioni il 25 febbraio 2003);

- che, allo stato attuale, non è possibile addivenire alla rideterminazione della classificazione come risulta dalle motivazioni contenute nella nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoni del 17 luglio 2003, prot. n. 21411, resa pubblica per via telematica;

Preso atto, quindi, della suddetta classificazione sismica per l'intero territorio regionale dell'Emilia - Romagna, anche nella consapevolezza della sua validità provvisoria fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale di cui alla lettera m), allegato 1 dell'ordinanza n. 3274, da cui risulta che nella Regione Emilia - Romagna 105 Comuni sono classificati in zona 2 (ex II categoria) di cui 89 già classificati e 16 ex non classificati; 214 Comuni sono classificati in zona 3 (ex III categoria) tutti ex non classificati e 22 Comuni classificati in zona 4 (tutti ex non classificati), secondo l'elenco allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Vista la nota esplicativa dell'ordinanza n. 3274 pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le Regioni in data 6 giugno 2003;

Considerato che la normativa di progettazione antisismica, di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 3274, redatta sulla falsariga di documenti tecnici attualmente in discussione a livello europeo (Eurocodici), ha carattere di discontinuità e che, quindi, si rende necessario recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in merito al regime transitorio in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2:

1. per le opere pubbliche in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per i lavori già iniziati alla data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata in vigore della ordinanza medesima;
2. per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;
3. per tutte le altre opere ed edifici è previsto che possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo, se l'opera o l'edificio, è collocato, ai sensi della precedente classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona non sismica, si possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 corrispondente all'articolo 1 della L. n. 64/1974 e dei relativi DDMM attuativi; mentre, se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della precedente classificazione, in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del T.U. n. 380/2001) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. n. 380/2001 (corrispondente all'art. 3 della L. n. 64/1974), nonché le disposizioni di cui all'art. 36 della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia", così come esplicitamente indicate al punto 9.1 della relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;

Ravvisata l'opportunità di suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;

Preso atto che il suddetto regime transitorio ha carattere derogatorio e speciale ed è quindi prevalente

rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001, corrispondente all'art. 30 della L. n. 64/1974;

Ritenuto opportuna, al fine di garantire uniformità di applicazione normativa nel territorio regionale, l'individuazione, in sede di Conferenza Regioni-Autonomie locali (CRAL), da parte dei Comuni, in accordo con la Regione, della data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza (ovvero l'otto maggio 2004) dalla quale far decorrere gli effetti della nuova classificazione e della nuova normativa antisismica corrispondente di cui all'ordinanza in oggetto;

Ritenuto, altresì, che per i Comuni di nuova classificazione, gli ulteriori contenuti di conoscenza e analisi territoriale necessari per la formazione degli strumenti urbanistici, ai fini del parere di cui all'articolo 37 della l.r. n. 31/2002 (attualmente di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 10/2003) saranno obbligatori allo scadere della data sopra indicata, ferma restando la cogenza di tale obbligo per i Comuni di precedente classificazione sismica secondo i contenuti di merito già richiamati al punto 9.3 della sopra citata circolare, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003, dove si afferma che "il parere di compatibilità non è limitato alle sole condizioni geomorfologiche ma è esteso alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio" quali "caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione";

Visto il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274 che prevede la facoltà della Regione di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica nella zona 4;

Ritenuto opportuno prevedere, per ragioni di uniformità, sentiti i Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalità (ovvero diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. n. 3/99, l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue (22) Comuni classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio sopra descritto;

Considerato:

- che con l'art. 2, comma 4 della predetta ordinanza si dispone che, entro sei mesi, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico o che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (comma 3 del medesimo articolo) ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, da effettuarsi, a cura dei proprietari, entro cinque anni, con priorità territoriale per i Comuni classificati in zona 2 (salvo quelle opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 in zone già classificate sismiche);

- che tale processo di individuazione deve necessariamente avvenire sulla base di principi e criteri tecnici condivisi tra Stato e Regioni, quale condizione preliminare per poter perseguire una omogeneità di attuazione e una uguale tutela su tutto il territorio nazionale sulla base di valutazioni di rischio sismico e conseguenti priorità programmatiche per interventi di prevenzione;

- che tale insufficienza può assumere risvolti particolarmente gravi con riferimento alle potenziali implicazioni di un eventuale crollo, a seguito di terremoto, di un edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante", che avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica ma non lo sia stato per mancanza di risorse, ovvero di un edificio (e/o opera infrastrutturale), "strategico" o "rilevante", già riconosciuto - dopo apposita verifica tecnica - ad alta vulnerabilità sismica ma per il quale non si fossero nel frattempo rese disponibili risorse per gli interventi di adeguamento;

- che si rende pertanto indispensabile lo stanziamento di un finanziamento statale pluriennale adeguato alla

straordinaria entità degli interventi da realizzare;

Ritenuto necessario precisare che per "zone a bassa sismicità" ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per le quali non sono quindi applicabili, come stabilito dall'articolo 36 della l.r. n. 31/2002, le procedure di autorizzazione preventiva e di deposito (e controllo) in esso contenute e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515, debbano intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4 di cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata;

Richiamato l'articolo 3 dell'ordinanza n. 3274 che attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile la promozione e la realizzazione dei programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze ai fini dell'applicazione delle nuove norme, d'intesa con le Regioni e con il coinvolgimento degli ordini professionali, si ritiene opportuno precisare che la Regione Emilia - Romagna collaborerà a provvedervi sulla base delle risorse che verranno definite e conferite dallo Stato, fermo restando il proprio impegno diretto nei confronti del personale regionale. Tale impegno, subordinatamente all'acquisizione delle necessarie risorse, sarà esteso anche ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche;

Ritenuto opportuno, infine, rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Università e gli esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile all'applicazione delle nuove norme in materia;

Preso atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 3274, che "i documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate" e che, anche a tal fine, è opportuna l'istituzione di un forum di discussione aperto agli interessati, accessibile tramite il sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia>;

Dato atto del parere espresso, nella seduta del 18 luglio 2003, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale all'Ambiente, difesa del suolo e della costa ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della l.r. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile

delibera

1) di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa che ivi si intendono integralmente richiamate, della classificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia - Romagna di cui all'allegato A dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 secondo l'elenco allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato A);

2) di recepire e precisare i seguenti indirizzi ed indicazioni in merito al regime transitorio previsto dall'ordinanza n. 3274:

a) per le opere pubbliche in corso (già appaltate o con progetti preliminari già approvati), nonché per i lavori già iniziati alla data della pubblicazione dell'ordinanza n. 3274, vigono la classificazione e le relative norme tecniche previgenti all'entrata in vigore della ordinanza medesima;

b) per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche previgenti;

c) per tutte le altre opere ed edifici è previsto che possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione previgenti all'entrata in vigore della ordinanza n. 3274, per un periodo massimo limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima. Pertanto, entro tale periodo, se l'opera o

l'edificio, è collocato, ai sensi della precedente classificazione (rispetto all'ordinanza) in zona sismica, si possono seguire le disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 corrispondente all'articolo 1 della L. n. 64/1974 e dei relativi DDMM attuativi; mentre, se l'opera o l'edificio è collocato, ai sensi della precedente classificazione, in zona sismica si possono continuare ad applicare (ovviamente in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del T.U. n. 380/2001) le norme tecniche previgenti di cui all'articolo 83 del T.U. n. 380/2001 (corrispondente all'articolo 3 della L. n. 64/1974), nonché le disposizioni di cui all'articolo 36 della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia", così come esplicitamente indicate al punto 9.1 della relativa circolare applicativa, prot. n. 6515 del 21 marzo 2003;

d) l'individuazione, al fine di garantire uniformità di applicazione normativa nel territorio regionale, da parte dei Comuni, d'accordo con la Regione, in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, della data di un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274, ovvero l'otto maggio 2004, dalla quale far decorrere la nuova classificazione e la nuova normativa antisismica corrispondente contenuta nell'ordinanza medesima;

e) l'obbligatorietà, a partire dalla data di cui alla lettera d), per i Comuni di nuova classificazione, degli ulteriori contenuti di conoscenza ed analisi territoriale necessari per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini del parere di cui all'articolo 37 della l.r. n. 31/2002 (attualmente di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 10/2003);

f) suggerire che, di norma, nelle zone precedentemente non classificate sismiche e nelle more delle definizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza, a fini cautelativi, per gli edifici pubblici in fase di realizzazione vengano riconsiderati i contenuti progettuali, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, anche previgenti;

3) di prevedere, per ragioni di uniformità, sentiti i Comuni direttamente interessati - che per la quasi totalità (ovvero diciannove su ventidue) non hanno espresso, entro il termine di adozione del presente atto, obiezioni - e sulla base del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie locali in data 18 luglio 2003, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. n. 3/99, l'obbligo della progettazione antisismica per i ventidue (22) Comuni classificati nella zona 4 di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio sopra descritto;

4) di prevedere che con successiva deliberazione si procederà alla definizione del programma temporale delle verifiche, all'individuazione delle tipologie di edifici e delle opere con le caratteristiche di cui al comma 3 del medesimo articolo nonché a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche;

5) di indicare la zona 3 e la zona 4 di cui alla nuova classificazione sismica sopra indicata quali "zone a bassa sismicità" escluse dall'applicazione delle procedure di cui all'articolo 36 della l.r. n. 31/2002 e specificate al punto 9.2 della circolare sull'applicazione di alcune disposizioni della l.r. n. 31/2002 "Disciplina generale dell'edilizia" del 21 marzo 2003, prot. n. 6515;

6) di istituire un forum di discussione, accessibile tramite il sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia>, aperto agli interessati di Enti Locali, Università e mondo professionale e produttivo;

7) di rinviare a successivi provvedimenti la definizione, anche in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, le Università e gli esponenti del mondo professionale e produttivo, di ogni ulteriore indicazione che si ritenesse utile per sviluppare una maggiore garanzia e tutela nella materia in oggetto;

8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione e l'elenco allegato (allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELL'EMILIA – ROMAGNA

Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
			Prima classificazione	Declassificazione	Riclassificazione			

Zona 2

8034001	PR Albareto		2003			N.C.	II	2
8034003	PR Bedonia		2003			N.C.	II	2
8034006	PR Borgo Val di Taro		2003			N.C.	II	2
8034011	PR Compiano		2003			N.C.	II	2
8034022	PR Monchio delle Corti		1927	1937	1983	II	II	2
8034026	PR Palanzano		1927	1937	1983	II	III	2
8034040	PR Tornolo		1984			II	II	2
8035007	RE Busana		1927	1937	1983	II	III	2
8035012	RE Casalgrande		2003			N.C.	II	2
8035014	RE Castellarano		2003			N.C.	II	2
8035016	RE Castelnovo ne' Monti		1927	1937	1983	II	III	2
8035019	RE Collagna		1927	1937	1983	II	II	2
8035025	RE Ligonchio		1927	1937	1983	II	II	2
8035031	RE Ramiseto		1927	1937	1983	II	III	2
8035041	RE Toano		1927	1937	1983	II	III	2
8035042	RE Vetto		1927	1937	1983	II	III	2
8035044	RE Viano		2003			N.C.	II	2
8035045	RE Villa Minozzo		1927	1937	1983	II	II	2
8036008	MO Castelvetro di Modena		2003			N.C.	II	2
8036013	MO Fiorano Modenese		2003			N.C.	II	2
8036015	MO Formigine		2003			N.C.	II	2
8036016	MO Frassinoro		1927	1937	1983	II	III	2
8036019	MO Maranello		2003			N.C.	II	2
8036031	MO Pievepelago		1927	1937	1983	II	III	2
8036040	MO Sassuolo		2003			N.C.	II	2
8037007	BO Borgo Tossignano		1983			II	II	2
8037012	BO Casalfumane		1983			II	II	2
8037014	BO Castel del Rio		1983			II	II	2
8037016	BO Castel Guelfo di Bologna		1983			II	II	2
8037020	BO Castel San Pietro Terme		2003			N.C.	II	2
8037025	BO Dozza		1983			II	II	2
8037026	BO Fontanelice		1983			II	II	2
8037032	BO Imola		1983			II	II	2
8037037	BO Medicina		1983			II	II	2
8037041	BO Monterenzio		1983			II	II	2
8037045	BO Mordano		1983			II	II	2
8037046	BO Ozzano dell'Emilia		2003			N.C.	II	2
8038001	FE Argenta		2003			N.C.	II	2
8039001	RA Alfonsine		2003			N.C.	II	2
8039002	RA Bagnacavallo		1983			II	II	2
8039003	RA Bagnara di Romagna		1983			II	II	2

8039004	RA Brisighella	1927			II	II	2
8039005	RA Casola Val Senio	1983			II	II	2
8039006	RA Castel Bolognese	1983			II	II	2
8039007	RA Cervia	1983			II	II	2
8039008	RA Conselice	1983			II	II	2
8039009	RA Cotignola	1983			II	II	2
8039010	RA Faenza	1983			II	II	2
8039011	RA Fusignano	1983			II	II	2
8039012	RA Lugo	1983			II	II	2
8039013	RA Massa Lombarda	1983			II	II	2
8039015	RA Riolo Terme	1983			II	II	2
8039016	RA Russi	1983			II	II	2
8039017	RA Sant'agata sul Santerno	1983			II	II	2
8039018	RA Solarolo	1983			II	II	2
8040001	FC Bagno di Romagna	1927			II	II	2
8040003	FC Bertinoro	1983			II	II	2
8040004	FC Borghi	1983			II	II	2
8040005	FC Castrocaro Terme e Terra del S.	1983			II	II	2
8040007	FC Cesena	1983			II	II	2
8040008	FC Cesenatico	1983			II	II	2
8040009	FC Civitella di Romagna	1927			II	II	2
8040011	FC Dovadola	1983			II	II	2
8040012	FC Forlì	1983			II	II	2
8040013	FC Forlimpopoli	1983			II	II	2
8040014	FC Galeata	1927			II	II	2
8040015	FC Gambettola	1983			II	II	2
8040016	FC Gatteo	1983			II	II	2
8040018	FC Longiano	1983			II	II	2
8040019	FC Meldola	1983			II	II	2
8040020	FC Mercato Saraceno	1927	1938	1983	II	II	2
8040022	FC Modigliana	1983			II	II	2
8040028	FC Montiano	1983			II	II	2
8040031	FC Portico e San Benedetto	1983			II	II	2
8040032	FC Predappio	1983			II	II	2
8040033	FC Premilcuore	1927			II	II	2
8040036	FC Rocca San Casciano	1927			II	II	2
8040037	FC Roncofreddo	1983			II	II	2
8040041	FC San Mauro Pascoli	1983			II	II	2
8040043	FC Santa Sofia	1927			II	II	2
8040044	FC Sarsina	1927	1938	1983	II	II	2
8040045	FC Savignano sul Rubicone	1983			II	II	2
8040046	FC Sogliano al Rubicone	1927	1938	1983	II	II	2
8040049	FC Tredozio	1983			II	II	2
8040050	FC Verghereto	1927			II	II	2
8099001	RN Bellaria-Igea Marina	1983			II	II	2
8099002	RN Cattolica	1927	1938	1983	II	II	2
8099003	RN Coriano	1927			II	II	2
8099004	RN Gemmano	1983			II	II	2
8099005	RN Misano Adriatico	1927	1938	1983	II	II	2
8099006	RN Mondaino	1983			II	II	2
8099007	RN Monte Colombo	1983			II	II	2
8099008	RN Montefiore Conca	1983			II	II	2
8099009	RN Montegridolfo	1927			II	II	2
8099010	RN Montescudo	1983			II	II	2
8099011	RN Morciano di Romagna	1927			II	II	2
8099012	RN Poggio Berni	1983			II	II	2
8099013	RN Riccione	1927	1938	1983	II	II	2

8099014	RN Rimini	1927	1938	1983	II	II	2
8099015	RN Saludecio	1927			II	II	2
8099016	RN San Clemente	1927	1938	1983	II	II	2
8099017	RN San Giovanni in Marignano	1927	1938	1983	II	II	2
8099018	RN Santarcangelo di Romagna	1983			II	II	2
8099019	RN Torriana	1983			II	II	2
8099020	RN Verucchio	1983			II	II	2

Zona 3

8033002	PC Alseno 2003	2003			N.C.	III	3
8033003	PC Besenzone	2003			N.C.	III	3
8033004	PC Bettola	2003			N.C.	III	3
8033005	PC Bobbio	2003			N.C.	III	3
8033007	PC Cadeo	2003			N.C.	III	3
8033011	PC Carpaneto Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033012	PC Castell'Arquato	2003			N.C.	III	3
8033015	PC Cerignale	2003			N.C.	III	3
8033016	PC Coli	2003			N.C.	III	3
8033017	PC Corte Brugnatella	2003			N.C.	III	3
8033018	PC Cortemaggiore	2003			N.C.	III	3
8033019	PC Farini	2003			N.C.	III	3
8033020	PC Ferriere	2003			N.C.	III	3
8033021	PC Fiorenzuola d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033025	PC Gropparello	2003			N.C.	III	3
8033026	PC Lugagnano Val d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033028	PC Morfasso	2003			N.C.	III	3
8033030	PC Ottone	2003			N.C.	III	3
8033031	PC Pecorara	2003			N.C.	III	3
8033035	PC Podenzano	2003			N.C.	III	3
8033036	PC Ponte dell'Olio	2003			N.C.	III	3
8033037	PC Pontenure	2003			N.C.	III	3
8033038	PC Rivergaro	2003			N.C.	III	3
8033040	PC San Giorgio Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033041	PC San Pietro in Cerro	2003			N.C.	III	3
8033043	PC Travo 2003	2003			N.C.	III	3
8033044	PC Vernasca	2003			N.C.	III	3
8033045	PC Vigolzone	2003			N.C.	III	3
8033046	PC Villanova sull'Arda	2003			N.C.	III	3
8033047	PC Zerba	2003			N.C.	III	3
8034002	PR Bardi	2003			N.C.	III	3
		2003			N.C.	III	3
8034004	PR Berceto	2003			N.C.	III	3
8034005	PR Bore	2003			N.C.	III	3
8034007	PR Busseto	2003			N.C.	III	3
8034008	PR Calestano	2003			N.C.	III	3
8034009	PR Collecchio	2003			N.C.	III	3
8034010	PR Colorno	2003			N.C.	III	3
8034012	PR Corniglio	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034013	PR Felino	2003			N.C.	III	3
8034014	PR Fidenza	2003			N.C.	III	3
8034015	PR Fontanellato	2003			N.C.	III	3
8034016	PR Fontevivo	2003			N.C.	III	3
8034017	PR Fornovo di Taro	2003			N.C.	III	3
8034018	PR Langhirano	2003			N.C.	III	3
8034019	PR Lesignano de' Bagni	2003			N.C.	III	3
8034020	PR Medesano	2003			N.C.	III	3
8034021	PR Mezzani	2003			N.C.	III	3
8034023	PR Montechiarugolo	2003			N.C.	III	3
8034024	PR Neviano degli Arduini	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8034025	PR Noceto	2003			N.C.	III	3
8034027	PR Parma	2003			N.C.	III	3
8034028	PR Pellegrino Parmense	2003			N.C.	III	3
8034029	PR Piacenza	2003			N.C.	III	3

8034032	PR Salsomaggiore Terme	2003		N.C.	III	3
8034033	PR San Secondo Parmense	2003		N.C.	III	3
8034034	PR Sissa	2003		N.C.	III	3
8034035	PR Solignano	2003		N.C.	III	3
8034036	PR Soragna	2003		N.C.	III	3
8034037	PR Sorbolo	2003		N.C.	III	3
8034038	PR Terenzo	2003		N.C.	III	3
8034039	PR Tizzano Val Parma	1927	1937 2003	N.C.	III	3
8034041	PR Torrile	2003		N.C.	III	3
8034042	PR Traversetolo	2003		N.C.	III	3
8034043	PR Trecasali	2003		N.C.	III	3
8034044	PR Valmozzola	2003		N.C.	III	3
8034045	PR Varano de' Melegari	2003		N.C.	III	3
8034046	PR Varsi	2003		N.C.	III	3
8034048	PR Zibello	2003		N.C.	III	3
8035001	RE Albinea	2003		N.C.	III	3
8035002	RE Bagnolo in Piano	2003		N.C.	III	3
8035003	RE Baiso	2003		N.C.	III	3
8035004	RE Bibbiano	2003		N.C.	III	3
8035005	RE Boretto	2003		N.C.	III	3
8035006	RE Brescello	2003		N.C.	III	3
8035008	RE Cadelbosco di Sopra	2003		N.C.	III	3
8035009	RE Campagnola Emilia	2003		N.C.	III	3
8035010	RE Campegine	2003		N.C.	III	3
8035011	RE Carpineti	2003		N.C.	III	3
8035013	RE Casina	2003		N.C.	III	3
8035015	RE Castelnovo di Sotto	2003		N.C.	III	3
8035017	RE Cavriago	2003		N.C.	III	3
8035018	RE Canossa	2003		N.C.	III	3
8035020	RE Correggio	2003		N.C.	III	3
8035021	RE Fabbrico	2003		N.C.	III	3
8035022	RE Gattatico	2003		N.C.	III	3
8035023	RE Gualtieri	2003		N.C.	III	3
8035024	RE Guastalla	2003		N.C.	III	3
8035027	RE Montecchio Emilia	2003		N.C.	III	3
8035028	RE Novellara	2003		N.C.	III	3
8035029	RE Poggio	2003		N.C.	III	3
8035030	RE Quattro Castella	2003		N.C.	III	3
8035032	RE Reggio	2003		N.C.	III	3
8035033	RE Reggio nell'Emilia	2003		N.C.	III	3
8035034	RE Rio Saliceto	2003		N.C.	III	3
8035035	RE Rolo	2003		N.C.	III	3
8035036	RE Rubiera	2003		N.C.	III	3
8035037	RE San Martino in Rio	2003		N.C.	III	3
8035038	RE San Polo d'Enza	2003		N.C.	III	3
8035039	RE Sant'Ilario d'Enza	2003		N.C.	III	3
8035040	RE Scandiano	2003		N.C.	III	3
8035043	RE Vezzano sul Crostolo	2003		N.C.	III	3
8036001	MO Bastiglia	2003		N.C.	III	3
8036002	MO Bomporto	2003		N.C.	III	3
8036003	MO Campogalliano	2003		N.C.	III	3
8036004	MO Camposanto	2003		N.C.	III	3
8036005	MO Carpi	2003		N.C.	III	3
8036006	MO Castelfranco Emilia	2003		N.C.	III	3
8036007	MO Castelnuovo Rangone	2003		N.C.	III	3
8036009	MO Cavezzo	2003		N.C.	III	3

8036010	MO Concordia sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036011	MO Fanano	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036012	MO Finale Emilia	2003			N.C.	III	3
8036014	MO Fiumalbo	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036017	MO Guiglia	2003			N.C.	III	3
8036018	MO Lama Mocogno	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036020	MO Marano sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036021	MO Medolla	2003			N.C.	III	3
8036022	MO Mirandola	2003			N.C.	III	3
8036023	MO Modena	2003			N.C.	III	3
8036024	MO Montecreto	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036025	MO Montefiorino	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036026	MO Montese	2003			N.C.	III	3
8036027	MO Nonantola	2003			N.C.	III	3
8036028	MO Novi di Moden	2003			N.C.	III	3
8036029	MO Palagano	2003			N.C.	III	3
8036030	MO Pavullo nel Frignano	2003			N.C.	III	3
8036032	MO Polinago	2003			N.C.	III	3
8036033	MO Prignano sulla Secchia	2003			N.C.	III	3
8036034	MO Ravarino	2003			N.C.	III	3
8036035	MO Riolunato	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036036	MO San Cesario sul Panar	2003			N.C.	III	3
8036037	MO San Felice sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036038	MO San Possidonio	2003			N.C.	III	3
8036039	MO San Prospero	2003			N.C.	III	3
8036041	MO Savignano sul Panaro	2003			N.C.	III	3
8036042	MO Serramazzoni	2003			N.C.	III	3
8036043	MO Sestola	1927	1937	2003	N.C.	III	3
8036044	MO Soliera	2003			N.C.	III	3
8036045	MO Spilamberto	2003			N.C.	III	3
8036046	MO Vignola	2003			N.C.	III	3
8036047	MO Zocca	2003			N.C.	III	3
8037001	BO Anzola dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037002	BO Argelato	2003			N.C.	III	3
8037003	BO Baricella	2003			N.C.	III	3
8037004	BO Bazzano	2003			N.C.	III	3
8037005	BO Bentivoglio	2003			N.C.	III	3
8037006	BO Bologna	2003			N.C.	III	3
8037008	BO Budrio	2003			N.C.	III	3
8037009	BO Calderara di Reno	2003			N.C.	III	3
8037010	BO Camugnano	2003			N.C.	III	3
8037011	BO Casalecchio di Reno	2003			N.C.	III	3
8037013	BO Castel d'Aiano	2003			N.C.	III	3
8037015	BO Castel di Casio	2003			N.C.	III	3
8037017	BO Castello d'Argile	2003			N.C.	III	3
8037018	BO Castello di Serravalle	2003			N.C.	III	3
8037019	BO Castelmaggiore	2003			N.C.	III	3
8037021	BO Castenaso	2003			N.C.	III	3
8037022	BO Castiglione dei Pepoli	2003			N.C.	III	3
8037023	BO Crespellano	2003			N.C.	III	3
8037024	BO Crevalcore	2003			N.C.	III	3
8037027	BO Gaggio Montano	2003			N.C.	III	3
8037028	BO Galliera	2003			N.C.	III	3
8037029	BO Granaglione	2003			N.C.	III	3
8037030	BO Granarolo dell'Emilia	2003			N.C.	III	3
8037031	BO Grizzana Morandi	2003			N.C.	III	3
8037033	BO Lizzano in Belvedere	2003			N.C.	III	3

8037034	BO Loiano	2003	N.C.	III	3
8037035	BO Malalbergo	2003	N.C.	III	3
8037036	BO Marzabotto	2003	N.C.	III	3
8037038	BO Minerbio	2003	N.C.	III	3
8037039	BO Molinella	2003	N.C.	III	3
8037040	BO Monghidoro	2003	N.C.	III	3
8037042	BO Monte San Pietro	2003	N.C.	III	3
8037043	BO Monteveglio	2003	N.C.	III	3
8037044	BO Monzuno	2003	N.C.	III	3
8037047	BO Pianoro	2003	N.C.	III	3
8037048	BO Pieve di Cento	2003	N.C.	III	3
8037049	BO Porretta Terme	2003	N.C.	III	3
8037050	BO Sala Bolognese	2003	N.C.	III	3
8037051	BO San Benedetto Val di Sambro	2003	N.C.	III	3
8037052	BO San Giorgio di Piano	2003	N.C.	III	3
8037053	BO San Giovanni in Persiceto	2003	N.C.	III	3
8037054	BO San Lazzaro di Savena	2003	N.C.	III	3
8037055	BO San Pietro in Casale	2003	N.C.	III	3
8037056	BO Sant'Agata Bolognese	2003	N.C.	III	3
8037057	BO Sasso Marconi	2003	N.C.	III	3
8037058	BO Savigno	2003	N.C.	III	3
8037059	BO Vergato	2003	N.C.	III	3
8037060	BO Zola Predosa	2003	N.C.	III	3
8038003	FE Bondeno	2003	N.C.	III	3
8038004	FE Cento	2003	N.C.	III	3
8038005	FE Codigoro	2003	N.C.	III	3
8038006	FE Comacchio	2003	N.C.	III	3
8038007	FE Copparo	2003	N.C.	III	3
8038008	FE Ferrara	2003	N.C.	III	3
8038009	FE Formignana	2003	N.C.	III	3
8038010	FE Jolanda di Savoia	2003	N.C.	III	3
8038011	FE Lagosanto	2003	N.C.	III	3
8038012	FE Masi Torello	2003	N.C.	III	3
8038013	FE Massa Fiscaglia	2003	N.C.	III	3
8038015	FE Migliarino	2003	N.C.	III	3
8038016	FE Mirabello	2003	N.C.	III	3
8038017	FE Ostellato	2003	N.C.	III	3
8038018	FE Poggio Renatico	2003	N.C.	III	3
8038019	FE Portomaggiore	2003	N.C.	III	3
8038020	FE Ro	2003	N.C.	III	3
8038021	FE Sant'Agostino	2003	N.C.	III	3
8038022	FE Vigarano Mainarda	2003	N.C.	III	3
8038023	FE Voghiera	2003	N.C.	III	3
8038024	FE Tresigallo	2003	N.C.	III	3
8038026	FE Migliaro	2003	N.C.	III	3
8039014	RA Ravenna	2003	N.C.	III	3

Zona 4

8033001	PC Aguzzano	2003	N.C.	N.C.	4
8033006	PC Borgonovo Val Tidone	2003	N.C.	N.C.	4
8033008	PC Calendasco	2003	N.C.	N.C.	4

8033008	PC Calendasco	2003	N.C.	N.C.	4
8033009	PC Caminata	2003	N.C.	N.C.	4
8033010	PC Caorso	2003	N.C.	N.C.	4
8033013	PC Castel San Giovanni	2003	N.C.	N.C.	4
8033014	PC Castelvetro Piacentino	2003	N.C.	N.C.	4
8033022	PC Gazzola	2003	N.C.	N.C.	4
8033023	PC Gossolengo	2003	N.C.	N.C.	4
8033024	PC Gragnano Trebbiense	2003	N.C.	N.C.	4
8033027	PC Monticelli d'Ongina	2003	N.C.	N.C.	4
8033029	PC Nibbiano	2003	N.C.	N.C.	4
8033032	PC Piacenza	2003	N.C.	N.C.	4
8033033	PC Pianello Val Tidone	2003	N.C.	N.C.	4
8033034	PC Piozzan	2003	N.C.	N.C.	4
8033039	PC Rottofreno	2003	N.C.	N.C.	4
8033042	PC Sarmato	2003	N.C.	N.C.	4
8033048	PC Ziano Piacentino	2003	N.C.	N.C.	4
8035026	RE Luzzara	2003	N.C.	N.C.	4
8038002	FE Berra	2003	N.C.	N.C.	4
8038014	FE Mesola	2003	N.C.	N.C.	4
8038025	FE Goro	2003	N.C.	N.C.	4